



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti

Alla Federazione Nazionale Stampa
Italiana

Oggetto: Bozza di modifica alla Carta di Treviso. Parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La Carta di Treviso è un codice deontologico approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi – d'intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso – che trae ispirazione dai principi e dai valori della Costituzione, dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, dalle direttive europee, nonché dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, legge 3 febbraio 1963 n. 69.

La Carta definisce principi e regole da rispettare in materia di informazione e si rivolge a un ampio novero di soggetti: giornalisti, pubblicisti, praticanti e, attraverso il richiamo operato da altre norme, a chi svolga attività nell'ambito di trasmissioni televisive e a chiunque eserciti, anche occasionalmente, attività pubblicistica. Quest'ultimo è un aspetto estremamente rilevante, poiché valorizza la portata dei principi proclamati dal documento, rendendoli applicabili non solo alla categoria professionale di riferimento, ma a chiunque svolga attività di pubblicazione o diffusione, anche occasionale, di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Nel 2006 la Carta è stata oggetto di un primo aggiornamento, reso necessario dai cambiamenti intervenuti nel mondo della comunicazione digitale. Sono pertanto trascorsi quindici anni dall'ultimo intervento e ciò ha reso indispensabile una riflessione finalizzata a una nuova revisione del testo, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella società e nell'informazione.

Il 18 febbraio 2020 il Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha deliberato – con ratifica da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (di seguito Cnog) il 20 maggio 2020 – l'istituzione del “Gruppo di lavoro per la revisione della Carta di Treviso”.

Con nota n. 1386/2020 del 23 settembre 2020, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito Agia), come richiesto dal presidente del Cnog Carlo Verna con nota n. 4524 del 17 settembre 2020, ha comunicato la propria disponibilità a partecipare al Gruppo di lavoro in qualità di osservatore «al solo fine di un corretto indirizzamento dei lavori».

Il Gruppo di lavoro – costituito per il Cnog da Franco Elisei, Nadia Monetti, Michele Partipilo; per la la Fnsi da Daniela Scano e, in qualità di esperti, da Francesco Micela, presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, e da Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e professore dell'Università degli studi Milano-Bicocca – ha concluso la redazione della proposta di revisione il 31 maggio 2021 e il 1° giugno 2021 il coordinatore Franco Elisei ha trasmesso la bozza definitiva all'Autorità garante.

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0001050/2021 del 16/06/2021



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

All'esito del lavoro svolto, e alla luce delle importanti implicazioni che il documento ha sulla tutela di bambini e adolescenti, questa Autorità esprime le presenti osservazioni al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 12 luglio 2011, n. 112 recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", con specifico riguardo al compito di promuovere l'attuazione dei diritti contemplati dalla Convenzione di New York e dagli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia.

Il superiore interesse del minore nel bilanciamento tra diritti dei minori e libertà di informazione e critica

La libertà di informazione e di critica dei giornalisti – secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 "Ordinamento della professione di giornalista" – è «limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui». Tra queste deve essere innanzitutto annoverata la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176.

Nel bilanciamento dei diritti in gioco devono sempre prevalere i principi proclamati dalla Convenzione Onu, con particolare riferimento al "superiore interesse del minore" di cui all'articolo 3. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore a una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

La funzione preminente della Carta di Treviso, in una lettura orientata al pieno rispetto dei diritti di bambini e ragazzi, è quella di proteggere i medesimi da ogni attività di informazione che possa arrecare loro pregiudizio. Un intervento successivo al danno, anche sanzionatorio, interruttivo o risarcitorio, non offre adeguata valenza riparatoria per i danni subiti dal minore, per il quale, peraltro, le conseguenze possono protrarsi nel lungo periodo.

La bozza elaborata dal Gruppo di lavoro

La bozza della Carta di Treviso elaborata dal Gruppo di lavoro è articolata in due parti – principi e articoli – che rispondono al richiamo effettuato dall'articolo 7, comma 3 dell'Allegato A.1 "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che fa espresso riferimento a «principi e limiti della "Carta di Treviso"».

La vigente Carta di Treviso rappresenta un livello di tutela al di sotto del quale non è possibile scendere, avendo essa attuato in maniera esemplare i principi introdotti dalla Convenzione di New York. La bozza della nuova Carta contiene numerosi elementi di novità che rispondono ai profondi cambiamenti intervenuti nell'informazione multimediale, caratterizzata da velocità crescente, che



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

impongono ai giornalisti di prestare ancora più sensibilità e attenzione nell'osservanza dell'obbligo di tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Rilevante in tal senso, in conformità all'articolo 16 della Convenzione di New York, l'enunciazione del principio: «Nessun minore non potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illecite nella sua sfera privata né subire offese all'onore o alla reputazione».

Il documento è frutto di un'approfondita elaborazione, compiuta anche alla luce dei pareri formulati dagli esperti presenti nel Gruppo di lavoro.

Da essa emergono alcune modifiche che colmano lacune o rafforzano previsioni della vigente Carta.

È stato rafforzato il rispetto dell'anonimato, grazie a una più accurata precisazione degli elementi ritenuti in grado di portare all'identificazione del minore anche in assenza della pubblicazione della sua identità. A tal proposito si evidenzia l'introduzione dell'importante principio in virtù del quale l'avvenuta diffusione di elementi identificativi, commessa in violazione del rispetto dell'anonimato, non giustifica una nuova pubblicazione degli stessi, né esime il giornalista che li ripropone al pubblico dalle sue responsabilità deontologiche. È stata poi valorizzata la necessità di evitare fenomeni di sovraesposizione, spettacolarizzazione e strumentalizzazione, anche con riguardo ai casi di maggior interesse pubblico, nonché l'utilizzo di un linguaggio appropriato nelle ipotesi di maggiore vulnerabilità del minore. Significativa anche la distinzione tra bambini e ragazzi, così come l'introduzione di un'articolata disciplina inerente alla fase di raccolta e pubblicazione delle informazioni. Apprezzabile, sul punto, l'inserimento all'articolo 5 della previsione che il minore vada interpellato *«solo quando le informazioni che può fornire sono essenziali alla ricostruzione dei fatti»*. Si accoglie positivamente anche la previsione per cui, pur in presenza del consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, la facoltà di decidere in merito alla rappresentazione dei fatti resta in capo al giornalista, il quale è investito di un importante ruolo nella tutela dei diritti dei minorenni e nella valutazione delle peculiarità del caso concreto.

Un elemento innovativo introdotto dalla nuova formulazione della Carta riguarda, inoltre, l'ambito territoriale di applicazione della medesima, che estende la tutela a *tutti* i minorenni «anche in Paesi stranieri»; ciò si traduce in una regola generale di comportamento per coloro che trattano informazioni su bambini e ragazzi per il solo fatto di essere minorenni, ovunque essi si trovino. Si tratta di una novità da accogliere positivamente, vista la natura transnazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Carta offre, al contempo, una particolare attenzione ai minori stranieri che vivono sul territorio italiano, non solo prevedendo espressamente la possibilità per il giornalista di avvalersi di mediatori culturali e linguistici, ma anche richiamando la generale necessità di evitare pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni basati su etnia, colore, orientamento sessuale, lingua, credo religioso, opinioni politiche, origini, stato di incapacità o situazione di povertà.

Osservazioni

Con riferimento al principio di apertura della Carta - «Finalità primaria e vincolante della Carta di Treviso è tutelare al massimo possibile l'armonico sviluppo dell'identità del minore senza distinzione di genere, status sociale, origine etnica, nazionalità, lingua, religione e credo politico» -



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

si apprezza l'intento di tutelare il minore e l'armonico sviluppo della sua identità, ma non si può fare a meno di rilevare che l'espressione "*al massimo possibile*" rischia di compromettere la forza dell'intera Carta.

L'enunciato assurge infatti a principio ispiratore del documento e della condotta eticamente orientata del giornalista e non può essere suscettibile di limitazione nella sua formulazione generale. L'espressione "*al massimo possibile*" appare peraltro priva di una reale portata semantica, non potendosi circoscrivere in parametri oggettivi o in qualsivoglia principio generale, assumendo unicamente la portata di "clausola di salvezza" per i casi in cui il giornalista non possa garantire pienamente la tutela del minore. Ebbene, si ritiene che omettere il citato assunto non comprometta la possibilità di valutare caso per caso modalità e limiti per rispettare il principio di tutela generale, inevitabilmente condizionato dalle molteplici situazioni nelle quali il giornalista svolga la propria attività. Per questa ragione se ne auspica la rimozione, dotando la norma della necessaria valenza generale che, nell'attività di bilanciamento dei diritti in gioco, deve guidare chiunque svolga il delicato compito di diffondere notizie idonee a impattare sulla vita delle persone di minore età.

Si evidenzia, inoltre, che il nuovo articolo 1 della Bozza chiarisce che il rispetto delle norme deontologiche non esime dall'osservanza di quelle penali, civili e amministrative. Tale previsione consente al giornalista di comprendere i limiti e le responsabilità nelle quali può incorrere. Si suggerisce tuttavia, per esigenze di completezza, l'opportunità di valorizzare l'autonomia delle disposizioni proclamate dalla Carta, prevedendo che, al contempo, il rispetto delle norme civili, penali e amministrative non esclude la responsabilità sotto il profilo deontologico.

L'articolo 5 "*Raccolta delle informazioni e intervista del minore*" colma sul piano deontologico una lacuna dell'attuale Carta di Treviso, disciplinando in modo dettagliato le diverse fasi e superando l'attuale assenza di disciplina al fine di accordare, finalmente, la massima tutela al minore che, tra l'altro, trova occasione per esercitare il diritto all'espressione previsto dall'articolo 12 della Convenzione di New York. Ciò nonostante, suscita perplessità il fatto che il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale debba essere raccolto dal giornalista "*ove possibile*". Il rischio è che tale espressione, così come formulata, possa essere intesa come una mera facoltà da parte del giornalista, apparentemente esonerato da una reale verifica della possibilità di acquisire il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale. Sarebbe, pertanto, auspicabile la sostituzione dell'inciso "*ove possibile*" con "*salva l'oggettiva impossibilità di acquisizione*", in modo da dotare la formula di una valenza non suscettibile di interpretazioni strumentali.

Raccomandazioni

Al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in accordo alla vigente disciplina deontologica, valorizzando i relativi livelli di tutela, si invitano il Cnog e la Fnsi a raccomandare ai direttori e a tutti i redattori, nelle forme ritenute più idonee e contestualmente all'adozione della nuova Carta, di tenere in considerazione — come già previsto oggi dalla vigente Carta – «l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione» e a sottolineare «l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità».

Per le medesime ragioni, l'Autorità garante sollecita il Cnog e la Fnsi a mantenere – nelle forme ritenute più adeguate a norma dei rispettivi ordinamenti – gli impegni e le norme attuative inseriti nella parte conclusiva della vigente Carta di Treviso prevedendo, altresì, eventi formativi specifici nella formazione professionale continua.

Si raccomanda, inoltre, la predisposizione di un adeguato strumento di monitoraggio dell'applicazione della Carta, nelle forme e nei termini che saranno ritenuti più opportuni. Per comprendere pienamente gli effetti della concreta attuazione della Carta, la sua incisività ed eventuali profili critici. È fondamentale un'attività di indagine periodica che offra una fotografia della traduzione dei principi in azioni.

Si invita, infine, a dare seguito all'ipotesi, affacciata durante le riunioni del Gruppo di lavoro, di introdurre un glossario.

Carla Garlatti